

DECRETO

di definizione degli atti di straordinaria amministrazione

La definizione degli atti amministrativi che per loro natura o per provvedimento dell'autorità canonica competente devono essere considerati di straordinaria amministrazione è importante al fine di garantire la retta gestione dei beni patrimoniali degli enti ecclesiastici.

Recentemente in Diocesi ciò è avvenuto con il Decreto p. n. 516/DCV/03 di data 7 giugno 2003.

Il mutare della disciplina che regola la materia nell'ordinamento dello Stato e il mutare degli stessi negozi giuridici rendono, tuttavia, necessaria con una certa scadenza la verifica di corrispondenza delle norme canoniche già emanate.

Ritenuto che vi sia oggi tale necessità intendo, in comunione con i Vescovi della Regione conciliare Triveneta, procedere alla revisione di quanto disposto con il citato decreto.

Attese le disposizioni date in tempi successivi dalla Conferenza Episcopale Italiana circa l'amministrazione dei beni della Chiesa;

interpellati conformemente al can. 1292 §2 C.I.C. il Consiglio diocesano per gli Affari Economici e il Collegio dei Consultori;

Revocato il Decreto n. 516/DCV/03 di data 07 06 2003,

con il presente decreto provvedo, ai sensi del can. 1292 §1, a definire

gli atti di straordinaria amministrazione

che devono essere, di conseguenza, istruiti e compiuti come tali dai responsabili legali degli enti canonici.

Essi sono:

1. Gli atti di alienazione, cioè di trasferimento della proprietà di un bene immobile di qualunque valore appartenente ad un ente canonico ad altro soggetto (vendita, permuta, donazione ecc.) [cfr. cc. 1291-1294 C.I.C.].
2. L'alienazione di beni mobili di valore superiore a 50.000,00 euro [cfr. can. 1291 §2].
3. Qualsiasi atto che comporti oneri per il patrimonio dell'ente o che ne pregiudichi la consistenza (accensione di mutui, debiti, ipoteche, servitù, enfiteusi, accettazione di donazione o lasciti modali, usufrutto, transazioni, acquisti a titolo oneroso d'immobili, interventi per messa in sicurezza d'immobili e d'impianti) [cfr. can. 1295].

4. Gli atti che comunque mutino il patrimonio dell'ente (acquisti, accettazione di lasciti e di legati testamentari, accettazione di donazioni onerose, affrancazione di enfiteusi).
 5. Gli atti di gestione del patrimonio che, nel contesto economico del momento, possano comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale. In particolare:
 - a) inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali (industriali o considerate commerciali a fine di lucro);
 - b) immissione di terzi nel possesso di beni immobili appartenenti ad ente canonico al di fuori di negozi debitamente approvati dall'autorità ecclesiastica;
 - c) costituzione o partecipazione in società di qualsiasi tipo;
 - d) costituzione di un ramo d'azienda di attività ONLUS;
 - e) inserimento di nuove voci di spesa rispetto quelle indicate in preventivi di opere approvate;
 - f) contrazione di debiti di qualsiasi tipo ed entità, quali prestiti, fidi, mutui ecc., con istituti di credito, con persone giuridiche, con enti di fatto, con persone fisiche.
 6. La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere.
 7. Ogni contratto di locazione e di comodato, ogni cessione a terzi, persone fisiche ed enti, concessa a qualsiasi titolo, dell'uso di locali o d'immobili di proprietà ecclesiastica.
 8. L'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato e la stipulazione di contratto per prestazioni non aventi carattere puramente occasionale.
 9. Gli interventi attinenti i beni immobili: l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, gli atti di straordinaria amministrazione di qualsiasi entità finanziaria.
 10. Tutte le "cause pie" costituite con atto tra i vivi o con disposizione testamentaria e le "fondazioni" per la celebrazione di SS. Messe [cfr. cc, 1301, 1302].
 11. L'introduzione di una causa in nome dell'ente canonico davanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giustizie amministrative e speciali dello Stato.
 12. La concessione in nome dell'ente canonico di procura speciale e anche di procura semplice sia per atti di amministrazione straordinaria sia per quelli di amministrazione ordinaria qualora tali atti eccedano la somma di 10.000,00 (diecimila) Euro.
- La competenza dei parroci in materia amministrativa viene estesa con il presente decreto a 15.000,00 (quindicimila) Euro. Per una spesa tra 8.000,00 e 15.000,00 Euro il parroco deve chiedere ed ottenere il voto del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici. Si ritiene opportuno che, realizzando una significativa collaborazione, lo stesso Consiglio sia interpellato dal parroco anche per spese minori.

Una spesa superiore al limite dei 15.000,00 Euro, comunque motivata, ha natura di straordinaria amministrazione e deve essere autorizzata dall'Ordinario e, rispettivamente, dalla Santa Sede. Ha pari natura di amministrazione straordinaria ogni atto ed ogni intervento relativo ad oggetti preziosi, ex voto donati alla chiesa, beni mobili ed immobili di

valore storico, artistico, culturale, indipendentemente dalla loro valutazione economica [cfr. can. 1292 §2].

- Per il valido compimento degli atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione sopra indicati, il legale rappresentante dell'ente canonico deve ricorrere al Vescovo diocesano. Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere unito il parere del Consiglio parrocchiale per gli AA. EE. per una causa riguardante la parrocchia, o la delibera del Consiglio di Amministrazione, per una causa riguardante altro ente, e, quando è il caso, la perizia estimativa dell'operazione in progetto.
- Conformemente alla Delibera della C.E.I. del 06.09.1984, ultimamente modificata il 17.03.1999, la competenza del Vescovo ad autorizzare atti di straordinaria amministrazione, di cui i cc. 1991-1995, si estende fino ad euro 1.000.000,00. Per spese di importi maggiori è necessario il ricorso alla Santa Sede (cfr. c.1292 §2), che sarà disposto dagli Uffici della Curia.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

DALLA CURIA VESCOVILE

Trieste, 30 maggio 2007

+ Eugenio Ravignani, vescovo

mons. Vittorio Cian, Cancelliere Vescovile